



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 10/04/2020

FATTO

1. In data 13.10.2014 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 30.144,00, da rimborsare in n. 96 rate. Ad aprile 2018 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento dopo aver corrisposto la rata n. 40.

Con ricorso del 27.11.2019, preceduto da reclamo del 12.07.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 3.107,05. Parte ricorrente chiede altresì il rimborso di euro 200,00 a titolo di spese di assistenza professionale.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso, in quanto il ricorrente ha sottoscritto la quietanza liberatoria. Precisa a tal riguardo che dalla quietanza sottoscritta dal cliente si può individuare una chiara rinuncia. In via subordinata, parte resistente rileva che il criterio di rimborso degli oneri recurring nell'ipotesi di estinzione anticipata è chiaramente esplicitato in contratto, che



contiene la chiara ripartizione dei costi up-front e dei costi recurring. Aggiunge che il contratto sottoscritto dal ricorrente prevede quale sia l'importo rimborsabile al cliente in caso di estinzione anticipata, calcolando lo stesso con il metodo pro quota, secondo la curva degli interessi. In relazione alle "commissioni in favore" dell'intermediario, sostiene che la somma rimborsata al ricorrente è pari a euro 548,63. Con riguardo alle "spese invio comunicazioni periodiche", l'intermediario afferma di aver provveduto a rimborsare l'importo di euro 8,00 al ricorrente, in sede di estinzione anticipata, secondo il metodo pro quota. In merito alle "commissioni di distribuzione", ritiene che le stesse rientrino tra i costi interamente non ripetibili, in quanto diretti a remunerare attività svolte unicamente nella fase preliminare. In relazione alle spese di assistenza professionale, infine, sottolinea la non complessità della materia e osserva che non è stato provato l'effettivo sostenimento del relativo costo.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi preliminarmente sulla fondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente in merito alla sottoscrizione da parte del ricorrente di una quietanza liberatoria. Sulla questione, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8827/2017, ha statuito che la valutazione al riguardo deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal cliente – risolvendosi in mere formule di stile – non sembrano tali da soddisfare gli elementi richiesti dal Collegio di Coordinamento nella suddetta decisione ai fini del riconoscimento all'atto di quietanza dell'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Esse, infatti, non contengono "un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava". Non sembra peraltro che sia stata "espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite" (per un'analoga conclusione, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10254/2019 e decisione n. 13788/2019). Nello stesso senso è orientata la Corte di Cassazione, la quale afferma che "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice



manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti" (v., in particolare, la pronuncia del 6 maggio 2015, n. 9120).

Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dal ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal solvens. L'eccezione preliminare avanzata dall'intermediario resistente va dunque disattesa.

2. Sul tema della riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento ai consumatori, quali sono quelli estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».



In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola



contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. Nel caso di specie, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 14109/2018 – che ha preso in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso –, le “commissioni a favore dell'intermediario finanziario” vanno considerate di natura recurring per il loro intero importo. Anche le “commissioni in favore dell'agente” presentano natura recurring, in quanto volte a remunerare, tra l'altro, attività e servizi di “pubblicità” e “presidio del territorio”.

8. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	40
rate residue	56

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,16%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione sigla (recurring)	€ 5.056,84	€ 2.949,82	€ 1.828,77	○	€ 548,63	€ 2.401,19
○	commissione interm. cred. (recurring)	€ 1.205,76	€ 703,36	€ 436,05	○		€ 703,36
●	comunicazioni periodiche ...	€ 18,00	€ 10,50	€ 6,51	●	€ 8,00	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.104,55
interessi legali	si ▼

9. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va, invece, respinta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.104,55 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO